

CLASSIFICAZIONE VEICOLI

ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"

<p>AUTOVEICOLI art. 54 comma 1</p>	<p>Veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli</p>	<ul style="list-style-type: none">a) autovettureb) autobusc) autoveicoli per trasporto promiscuod) autocarrie) trattori stradalif) autoveicoli per trasporti specificig) autoveicoli per uso specialh) autotrenii) autoarticolatil) autosnodatim) autocaravann) mezzi d'opera
<p>Categoria M art. 47 comma 2 lettera b) Veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote</p>	<ul style="list-style-type: none">- M1: massimo 8 otto posti a sedere oltre al sedile del conducente- M2: più di 8 otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t- M3: più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t	
<p>Categoria N art. 47 comma 2 lettera c) Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote</p>	<ul style="list-style-type: none">- N1: massa massima non superiore a 3,5 t;- N2: massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;- N3: massa massima superiore a 12 t;	

<p align="center">CICLOMOTORI art. 53 comma 1 e 2</p>	<p>Veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche</p>	<p>Con le seguenti caratteristiche: a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm, se termico; b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h</p>
<p align="center">MOTOVEICOLI art. 53 comma 1 e 2</p>	<p>Veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote</p>	<p>a) motocicli b) motocarrozette c) motoveicoli per trasporto promiscuo d) motocarri e) mototrattori f) motoveicoli per trasporti specifici g) motoveicoli per uso speciale h) quadricicli a motore</p> <p>Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati</p>
<p>Categoria L art. 47 comma 2 lettera a)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima non supera i 45 km/h; • L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima non supera i 45 km/h; • L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima supera i 45 km/h; • L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale); • L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione supera i 45 km/h; • L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. • categoria L7e: i quadricicli la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. 	

<p>AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI art. 54 comma 1 lettera f)</p> <p>DPR n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) - Art. 203 comma 1</p> <p>Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.</p>	<p>a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;</p> <p>b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;</p> <p>c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;</p> <p>d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;</p> <p>e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;</p> <p>f) telai con selle per il trasporto di coils;</p> <p>g) betoniere;</p> <p>h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;</p> <p>i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;</p> <p>l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;</p> <p>m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;</p> <p>n) furgoni blindati per trasporto valori;</p> <p>o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.</p>
<p>AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE art. 54 comma 1 lettera g)</p> <p>DPR n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) - Art. 203 comma 2.</p> <p>Veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse.</p>	<p>a) trattrici stradali;</p> <p>b) autospazzatrici;</p> <p>c) autospazzaneve;</p> <p>d) autopompe;</p> <p>e) autoinaffiatrici;</p> <p>f) autoveicoli attrezzi;</p> <p>g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;</p> <p>h) autoveicoli gru;</p> <p>i) autoveicoli per il soccorso stradale;</p> <p>j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;</p> <p>k) autosgranatrici;</p> <p>l) autotrebbratrici;</p> <p>m) autoambulanze;</p> <p>n) autofunebri;</p> <p>o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;</p> <p>p) autoveicoli per disinfezioni;</p> <p>q) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché</p>

	<p>provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;</p> <p>r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;</p> <p>s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;</p> <p>t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;</p> <p>u) autocappella;</p> <p>v) auto attrezzate per irrorare i campi;</p> <p>w) autosaldatrici;</p> <p>x) auto con installazioni telegrafiche;</p> <p>y) autoscavatrici;</p> <p>z) autopercoratrici;</p> <p>aa) autosega;</p> <p>bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;</p> <p>cc) autopompe per calcestruzzo;</p> <p>dd) autoveicoli per uso abitazione;</p> <p>ee) autoveicoli per uso ufficio;</p> <p>ff) autoveicoli per uso officina;</p> <p>gg) autoveicoli per uso negozio;</p> <p>hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;</p> <p>ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.</p>
<p>MEZZI D'OPERA art. 54 comma 1 lettera n)</p>	<p>Veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia.</p> <p>I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.</p>